



*Città di Chioggia* città d'arte

**SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO**  
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822


Dirigente: dott. Paolo Ardizzon

Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna

Istruttore Tecnico: Marco Bianchi

Istruttore Amministrativo: Paolo Zennaro

Y:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2015\RIASCIMENTO\DEASS\autorizzazione.doc



N° Reg. 27/2015

Chioggia

8 LUG. 2015

**Oggetto:** L.R. n. 33/02 – Autorizzazione a carattere stagionale ad uso ripascimento per posa ombrelloni e lettini di cui all'art. 20 punto 8 del Regolamento demaniale approvato con Delibera di CC n. 77/12

### IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

**VISTA** l'istanza inoltrata in data 27/05/2015 con prot.n. 22771, dalla Soc D.E.A.S.S. s.a.s., con sede in Mestre (VE) in Via Cappuccina civ 11/A, c.f./p.i. 01368940175, concessionaria di una zona demaniale marittima turistica ricreativa n. 28/05, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ubicata in Sottomarina, zona centro e precisamente individuata con l'ambito n.22 del PP Arenile, con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per l'occupazione di un'area demaniale marittima turistica ricreativa per ripascimento di circa mq. 3.172, come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e lettini-sdraio, a servizio balneare della zona concessionata;

**VISTO:**

- che con delibera di C.C. n. 28 del 25/03/2015 veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di C.C. n. 77/2013 più precisamente veniva modificato l'articolo 20 "attività soggette ad autorizzazione" con l'inserimento del punto 8 che si riporta integralmente: *"nelle aree soggette a ripascimento, fino alla verifica da farsi almeno ogni biennio da parte del servizio demanio, e' possibile il rilascio di autorizzazione provvisoria ( dal 1 aprile al 15 ottobre) fino al limite di 10/5 ml da battigia, per la sola posa di ombrelloni e lettini per i concessionari esistenti a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n. 494. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se*



*l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa";*

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003, al versamento del canone demaniale con mod F/23 di € 1.089,00 e all'imposta regionale con bonifico di € 54,45, secondo il seguente prospetto:
  - canone da corrispondere: (mq. 3172 x € 1.29050) € 4.093,46/365 = € 11,22 al giorno X periodo giorni 97 = € 1.089,00
  - l'Imposta Regionale da corrisponde: € 54,45;

VISTA:

- la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;
- la Delibera di C.C. n. 77/2012 di approvazione del "Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche-ricreative. Legge Regionale n. 33/02";
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

### **A U T O R I Z Z A**

per quanto di competenza, la Soc D.E.A.S.S. s.a.s., con sede in Mestre (VE) in Via Cappuccina civ 11/A, c.f./p.i. 01368940175 ad occupare per la stagione balneare 2015, un'area demaniale marittima turistica ricreativa per ripascimento di circa mq. 3.172,00, come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e lettini-sdraio, a servizio balneare della zona concessionata.

L'autorizzazione decadrà automaticamente allo scadere della stagione balneare prevista dall'ordinanza balneare n. 101/15.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione



# Città di Chioggia *città d'arte*

provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;

- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. al termine dell'attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera;
3. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti.



Il Funzionario Delegato  
alle funzioni dirigenziali  
dott. Paolo Spagna